



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di*  
**TIVOLI**

*Prot. 1294/2017*

*Il Procuratore della Repubblica*

Rilevato che il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, *Riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, entrerà in vigore il 15 agosto 2017;

Ritenuto che numerose modifiche della disciplina relativa ai Vice Procuratori Onorari in servizio (cfr., specificamente, artt. 1, 2, 3, 15, 16, 17, da 23 a 26, 29, 30, 31 e 32 d.lgs. n. 116/2017 di cui, oltre si indicheranno solo gli articoli), che incidono profondamente sull'organizzazione della Procura della Repubblica, richiedono opportuni approfondimenti da concludere nei primi giorni di settembre, all'esito anche degli opportuni incontri col magistrato coordinatore e con i Vice Procuratori Onorari;

Ritenuto che occorre da subito disciplinare l'attività da svolgere nel periodo feriale atteso che l'ordinaria attività dei Vice Procuratori Ordinari è sospesa in questo periodo e sarà sospesa (salve specifiche autorizzazioni) fino alla nuova regolamentazione adottata da questa Procura in tempi brevissimi;

Rilevato che l'art. 24 prevede: "*Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale*, prevede: "*1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo*";

Ritenuto che, pur se non si rinvenivano apposite norme transitorie che escludono l'applicabilità del citato art. 24 ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., potrebbero sorgere dubbi interpretativi.

Da un lato l'art. 32, (Disposizioni transitorie e finali), comma 1 secondo periodo, prevede "*Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3*". Dunque, nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore del d.lgs. si applicano le disposizioni del capo IX (*Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale*), compreso l'art. 24 in esame, per quanto non previsto dal capo XI (*Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio*); nulla si prevede sul servizio nel periodo feriale nel capo XI.

Dall'altro, al capo XI:

- si disciplina l'indennità dovuta ai Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. all'art. 31, per cui nulla muta per il primo quadriennio, (art. 31, comma 1);
- si prevede che solo nel secondo quadriennio i citati Vice Procuratori Onorari potranno optare per l'indennità "fissa" di cui all'articolo 23 attribuita ai magistrati onorari immessi in servizio dopo l'entrata in vigore del d.lgs. (con un incremento previsto dalla stessa disposizione). Significativamente si precisa che nel caso in cui sia accolta la richiesta il limite di impegno complessivo sarà non superiore a tre giorni alla settimana e non a due giorni, come previsto in via ordinaria dall'art. 3, comma 1, secondo periodo (art. 31, comma 2, ultimo periodo);
- si precisa che il limite di impegno non superiore a due giorni alla settimana si applica ai Vice Procuratori Ordinari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. dal secondo quadriennio, salvo che abbiano optato per l'indennità fissa, come detto incrementata rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 23 (art. 31, comma 5).

In definitiva, dalle disposizioni citate, sembra ricavarsi una distinzione:

- tra Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., per i quali nulla muta in materia di indennità, commisurata all'impegno giornaliero e orario richiesto sulla base delle vigenti disposizioni, col limite di tre giorni per settimana. In tale caso non sembra applicabile la seconda parte dell'art. 24, vale a dire il diritto a "recuperare" i giorni in cui si è lavorato nel periodo feriale che trova fondamento nel fatto che l'indennità (fissa su base annuale) è corrisposta anche durante il periodo feriale. Dunque, per questi magistrati onorari la commisurazione dell'indennità sulla base dell'impegno giornaliero e orario impedirebbe l'applicabilità dell'art. 24;
- e Vice Procuratori Onorari immessi in servizio successivamente, per i quali si applica la disciplina ora descritta;

Ritenuto che, ricorrendo una prima interpretazione, appare opportuno dare atto della sussistenza delle **ragioni della ricorrenza delle specifiche esigenze d'ufficio**, di cui all'art. 24, affinché i Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., prestino servizio nel periodo feriale (dal 15 al 31 agosto 2017) atteso che le "tabelle" feriali della Procura sono state ritualmente predisposte e trasmesse al CSM, con turni di servizio dei Sostituti Procuratori commisurati all'impegno "ordinario" per tale periodo tenuto conto della disponibilità manifestata da alcuni Vice Procuratori onorari ad essere delegati per le udienze ex art. 558 c.p.p. (attività delegabile anche ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b).

La variazione delle tabelle feriali, conseguente a una norma che è stata pubblicata il 31 luglio 2017 e che entra in vigore durante il periodo feriale (15 agosto), comporterebbe il necessario rientro in servizio dei magistrati togati, e il porre nel nulla la disponibilità encomiabilmente data dai Vice Procuratori Ordinari. In definitiva, oltre che ricorrere ordinariamente a specifiche esigenze di servizio derivante dall'organico della Procura di Tivoli (composta di 1 Procuratore e 8 sostituti, di cui solo 7 presenti), salvo l'inaccettabile conseguenza di rendere ancora più complesso il diritto dei Sostituti Procuratori di fruire del diritto alle ferie, ricorre quest'anno un'esigenza derivante proprio dall'entrata in vigore in questo periodo della nuova disposizione;

P. Q. M.

- a) dà atto che ricorrono specifiche esigenze d'ufficio che impongono l'impegno dei Vice Procuratori Onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 di prestare l'attività già programmata (e quella eventualmente necessaria per ragioni sopravvenute) dal 15 al 31 agosto 2017;

- b) si riserva di adottare le disposizioni applicative del d.lgs. n. 116/2017 nel più breve tempo possibile, all'esito di riunione con i Vice procuratori Onorari in servizio. Fino a tale momento sono sospese le ordinarie attività svolte dai Vice procuratori Onorari a eccezione di quelle che saranno autorizzate di volta in volta dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato attualmente delegato al coordinamento dei Vice Procuratori Ordinari.

Si comunichi alle colleghe e colleghi, ai Vice Procuratori Onorari, ai Direttori Amministrativi al Funzionario addetto all'Ufficio Giudice di Pace.

Si comunichi, per dovere d'ufficio al sig. Presidente della Corte di appello di Roma quale Presidente del consiglio giudiziario e a al Sig. Procuratore Generale Presso la Corte di appello di Roma

Tivoli 4 agosto 2017

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to